



COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

Copia verbale di Consiglio Comunale

N. 21 del reg.
data 21.08.2018

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 18,30 presso l'aula consiliare del Comune di Nocciano.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MUCCI LORENZO	X		PALUMBO VINCENZO	X	
SAVINI GIOVANNI		X	VALERIO LORENZA	X	
SAVINI TONY	X		DI GREGORIO MAURIZIO	X	
COCCHINI IVAN	X				
CUZZI GABRIELE	X				
SPEZIALE GIOVANNA	X				
BRITTI TECLA MARA	X				
MAURIZIO SIMONE	X				

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presentin. 10
Assenti n. 1

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il signor Mucci Lorenzo nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa il Segretario Comunale D.ssa Nunzia Buccilli.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato:

- l'art. 4 del d.p.r. 28/05/2011 n. 311 che ha riscritto gli articoli 141 e 142 del regolamento del TULPS - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ed ha introdotto un nuovo articolo 141 bis, che istituisce e regola la composizione, le modalità di nomina e le funzioni della commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo;

- l'art. 141 del "Regolamento di esecuzione al T.u.l.p.s. che, nella nuova formulazione, testualmente recita "per l'applicazione dell'art. 80 della legge T.u.l.p.s. che subordina il rilascio della licenza per pubblico intrattenimento alla verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo";

- il DPR n. 616/1977, come previsto dall'art. 19, ha attribuito ai Comuni la competenza in merito al rilascio delle licenze di polizia amministrativa, tra cui le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 per gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici;

-l'art. 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevede, che il Sindaco disponga la verifica della solidità e sicurezza delle strutture utilizzate per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici, da parte di una commissione tecnica;

Dato atto che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) all'art. 7 ha previsto che il Comune adotti regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Considerato che rende opportuno approvare l'allegato regolamento comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, composto da n. 11 articoli, quale parte integrante e sostanziale di questo atto;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato; ,

Ritenuto opportuno, quindi, approvare il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

Visto:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Sentito l'esito della votazione proclamato dal Sindaco come segue:

Presenti n. 10

Astenuti n.2 (Palumbo, Valerio)

Favorevoli 8

Contrari //

DELIBERA

Di approvare l'allegato regolamento comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo", composto da n. 11 articoli, quale parte integrante e sostanziale di questo atto;

Di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune;


Di dare adeguata pubblicità al regolamento in oggetto, mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni e sul sito istituzionale;

Di stabilire che con il presente atto sono abrogati i regolamenti e le disposizioni comunali in contrasto con questo regolamento

Il Sindaco Mucci, replicando alle interrogazioni verbali esposte dal consigliere Vincenzo Palumbo nel corso della seduta del 19.06.2018, risponde quanto segue: "il castello di Nocciano, non dispone di un certificato prevenzione incendi ma può essere utilizzato ai sensi di legge.

Quanto al software del cimitero replica che è stato acquisito poiché gli uffici avevano in dotazione un mero foglio excell il quale, ovviamente, non aveva le stesse funzionalità di un programma ad hoc. Peraltro ai sensi del GDPR Privacy, qualsiasi software che preveda l'utilizzo di dati anagrafici deve essere criptato con una chiave crittografata 128 bit e pertanto il foglio excell non è adeguato".

COMUNE DI NOCCIANO
(Provincia di Pescara)



**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (CCVLPS)**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e campo d'applicazione
- Art. 2 - Definizione di pubblico spettacolo
- Art. 3 - Funzioni della CCVLPS
- Art. 4 - Esclusione delle competenze della CPVLPS
- Art. 5 - Allestimenti temporanei periodici: verifica delle condizioni di sicurezza
- Art. 6 - Composizione e nomina dei membri obbligatori della CCVLPS
- Art. 7 - Composizione e nomina dei membri aggiunti della CCVLPS
- Art. 8 - Segreteria della CCVPLS
- Art. 9 - Convocazione della Commissione
- Art. 10 - Riunioni della Commissione
- Art. 11 - Richiesta di autorizzazione alla CCVLPS
- Art. 12 - Funzionamento della CCVLPS
- Art. 13 - Commissione ristretta
- Art. 14 - Pareri e verbali delle adunanze
- Art. 15 - Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S.
- Art. 16 - Spese e compensi
- Art. 17 - Norme finali

Art. 1 - Oggetto e campo d'applicazione

- 1.1 Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa del Comune di Nocciano, disciplina i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi CCVLPS) di cui agli articoli 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 recante il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
- 1.2 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei locali e luoghi di cui all'art.1 del D.M. 19 agosto 1996, recante "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*".
- 1.3 Ai fini di pubblica sicurezza questo regolamento fa riferimento:
 - alla Circolare Ministeriale del 7 giugno 2017 in materia di *safety e security*
 - alla Direttiva Ministeriale n. 11464 del 19 giugno 2017 contenente indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *safety*;
 - alla Circolare Ministeriale VVF n. 9925 del 20 luglio 2017 contenete indicazioni operative riguardanti manifestazioni con accesso al pubblico;
 - alla Direttiva Ministeriale n. 11001/110 del 28 luglio 2017 contenente i modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche;
 - alla Direttiva Ministeriale n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018 contenente i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche;

Art. 2 - Definizione di pubblico spettacolo

- 2.1 Per "spettacoli e/o trattenimenti" si intendono tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della Pubblica Autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buoncostume. La differenza tra "spettacolo" e "trattenimento" consiste nel fatto che allo "spettacolo" il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (ad esempio: cinema, teatro, ecc.), mentre al "trattenimento" il pubblico partecipa più attivamente (ad esempio: feste da ballo, giostre, animazione, etc.). Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche le manifestazioni a carattere temporaneo. Qualora occorra inquadrare tipologie di locale o di manifestazione di pubblico spettacolo e/o trattenimento non espressamente individuati né all'art. 17 della Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n. 16, né al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, ci si atterrà ai seguenti criteri contemporaneamente valutati: lo spettacolo e/o trattenimento deve essere finalizzato al divertimento, alla distrazione, all'amenità; lo spettacolo e/o trattenimento deve essere intenzionalmente offerto al pubblico; lo spettacolo e/o trattenimento deve avere un luogo specifico di svolgimento.
- 2.2 Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **luogo pubblico**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;

- b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura, etc.);
- c) per **spettacoli**, le rappresentazioni cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, etc.);
- d) per **trattenimenti**, le forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);
- e) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli e trattenimenti tenuti per un arco temporale determinato e limitato in locali o aree non abitualmente destinati a tali attività;
- f) per **allestimenti temporanei**, le strutture e impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- g) per **aree e locali**, l'insieme di luoghi e fabbricati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;
- h) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni (classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337), allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;
- i) per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), ex art. 141-bis del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);
- j) per **provvedimento finale**, l'agibilità per l'esercizio del pubblico spettacolo ex art. 80, T.U.L.P.S.;
- k) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- l) per **Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
- m) per **S.C.I.A.**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevista dagli art. 68 e 69 T.U.L.P.S.

Art. 3 - Funzioni della CCVLPS

- 3.1 La Commissione Comunale di Vigilanza, a norma degli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940), ha la funzione di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo. In particolare la Commissione ha le seguenti funzioni:
- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare misure e cautele ritenute necessarie nell'interesse di igiene e prevenzione infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

- d) accertare, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337 e s.m.i.;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate norme e cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti
 - f) manifestazioni di pubblico spettacolo, per le quali necessita il rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S.
- 2.3 Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n. 311/2001 e del punto 78 della tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione di professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno e che consente di escludere anche il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
- 2.4 Nelle ipotesi di cui al precedente c.2.3 l'istanza di autorizzazione viene, comunque, trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza unitamente all'apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno, la quale può tuttavia impartire prescrizioni a tutela della pubblica incolumità ed esercitare il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle "norme e delle cautele imposte" nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
- 2.5 Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le cui sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non rientrano in tale computo pertanto, le persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico o, in caso di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.
- 2.6 Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ex art.19, L. n. 241/90, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo e protocollata prima dello svolgimento della manifestazione la quale, completa della documentazione tecnica richiesta a firma di tecnico abilitato, dovrà essere custodita nel luogo di svolgimento dell'evento a disposizione degli organi di controllo.
- 2.7 Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza modifiche, di cui all'art. 4, D.P.R. 311/2001 e s.m.i., salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati richiedano uno specifico controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. In occasione della richiesta di una nuova autorizzazione, il richiedente dovrà presentare, unitamente alla istanza di rito, una relazione a firma di professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo, con cui conferma l'impiego delle attrezzature e impianti secondo le modalità già prescritte dalla Commissione; alla documentazione dovranno essere allegati le dichiarazioni di corretto montaggio delle strutture e impianti.
- 2.8 Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico iscritto all'Albo, da cui risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla L. 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

2.9 La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Comunale e Commissione Provinciale, è individuata in base ad apposita dichiarazione resa dal professionista tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica.

La CCVLPS provvederà a predisporre apposito elenco inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141, comma 1, lettera a) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo.

Art. 4 - Esclusione delle competenza della CPVLPS

4.1 La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra CCVLPS e Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, viene individuata sulla base della dichiarazione resa dal tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica. Non rientrano nella competenza della CCVLPS le verifiche di:

- a) locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori, nonché tutti gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, per i quali è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- b) parchi di divertimento ed attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, per i quali è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- c) eventi temporanei che si svolgano in luoghi pubblici all'aperto ove l'accesso sia consentito gratuitamente ed indiscriminatamente ad ogni persona in spazi non delimitati e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o ad accogliere il pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, anche con l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti purché di altezza non superiore a m. 0,80, nonché di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, per i quali eventi temporanei le verifiche si sostanziano nella produzione della documentazione di cui all' art. 2.7 del presente Regolamento (possono essere tali spettacoli e/o trattenimenti pubblici aventi carattere occasionale quali animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacoli di burattini e quant'altro di simile).

4.2 Non rientrano, altresì, nella competenza della CCVLPS nonché, in generale, non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) le attività dello spettacolo viaggiante (da intendersi le "giostre" o "i baracconi") installate in modo isolato;
- b) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni e/o enti;
- c) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati salvo che, a causa del numero delle persone invitate oppure per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della manifestazione;

- d) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza ed afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano-bar e concertini, impianti stereo, consolle e mixer senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) le sale giochi;
- f) le sagre e le fiere e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- g) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- h) gli impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Art. 5 - Allestimenti temporanei periodici: verifica delle condizioni di sicurezza

- 5.1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per manifestazioni temporanee s'intendono le forme di spettacolo e/o intrattenimento che si svolgono in un periodo di tempo pari o inferiore a 120 (centoventi) giorni, in luoghi non ordinariamente adibiti alle anzidette attività.
- 5.2 L'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente nello stesso luogo, ha la validità di 2 anni dalla data del rilascio. E' fatto salvo il caso in cui la CCVLPS, in considerazione della natura dei luoghi, nonché delle strutture, degli impianti e delle attrezzature utilizzate, non intervenga in funzione ispettiva e ne limiti la durata.
- 5.3 In occasione delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 o dell'art. 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 15 giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato con cui si attesti che la manifestazione costituisce ripetizione dell'allestimento originario nello stesso luogo.
- 5.4 Nel caso in cui le strutture, gli impianti o le attrezzature dell'evento siano soggetti a reinstallazione o riposizionamento, cioè a nuova installazione rispetto a quelli già esaminati con parere positivo dalla CCVLPS, l'organizzatore dovrà produrre le dichiarazioni di corretto e regolare montaggio di dette strutture, impianti e/o attrezzature sottoscritte dai tecnici abilitati competenti, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti e dell'area, rilasciata da tecnico abilitato.

Art. 6 - Composizione e nomina dei membri obbligatori della CCVLPS

- 6.1 La CCVLPS è nominata da Sindaco ogni tre anni e continua comunque ad operare fino al giorno di nomina di quella nuova. I componenti della CCVPLS possono essere sostituiti con Decreto motivato del Sindaco.
- 6.2 I componenti della CCVLPS che assumono l'incarico a seguito di Decreto di nomina sindacale, ne entrano a far parte dalla data di notifica di detto Decreto senza ulteriori formalità amministrative.
- 6.3 La Commissione è così composta:

- a) dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Responsabile dell'Area Vigilanza o suo delegato;
- c) dal Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato;
- d) dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto tecnico in materie elettrotecniche nominato anche internamente all'Amministrazione Comunale, se esistente, o suo supplente.

Art. 7 - Composizione e nomina dei membri aggiunti della CCVLPS

- 7.1 La composizione della Commissione può essere integrata, ove se ne ravvisi la necessità, da uno o più esperti in materie acustiche o altre discipline tecniche o scientifiche in ordine alle dotazioni strumentali, tecnologiche e impiantistiche del locale o luogo pubblico oggetto di verifica.
- 7.2 Ai fini dell'assegnazione dell'incarico di cui al comma precedente ci si potrà avvalere delle designazioni operate da Ordini od Albi Professionali o indicati da Enti o Istituzioni competenti.
- 7.3 Per i membri di cui al presente articolo è necessario che i medesimi diano prova di aver accettato la designazione all'incarico in questione, preventivamente all'emissione del Decreto di nomina del Sindaco.
- 7.4 Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali.
- 7.5 Due o più dipendenti comunali sono nominati quali Segretario effettivo e supplente della Commissione, per gli adempimenti di cui al presente Regolamento.

Art. 8 - Segreteria della CCVPLS

- 8.1 Il Segretario della CCVLPS svolge le attività di supporto organizzativo e amministrativo della Commissione. In particolare, il Segretario della Commissione:
 - a) istruisce le pratiche da presentare alla Commissione;
 - b) invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno;
 - c) redige i verbali di seduta della Commissione;
 - d) custodisce gli originali dei verbali;
 - e) invia copia dei verbali ai componenti della Commissione ed al Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..
- 8.2 Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Area comunale richiedente o suo delegato.

Art. 9 - Convocazione della Commissione

- 9.1 La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, inviato a tutti i membri effettivi e, ove necessario, ai membri aggregati individuati al precedente art. 7, contenente data, ora e luogo della seduta/sopralluogo, nonché degli argomenti oggetto di trattazione, e trasmesso nella forma ritenuta idonea in riferimento all'urgenza verificatasi.
- 9.2 Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione al supplente, informandone il Segretario.
- 9.3 La data della seduta/sopralluogo è comunicata nelle forme e tempi ritenuti più idonei al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante e/o presentare memorie e documenti attinenti la pratica.
- 9.4 Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può invitare ai lavori della Commissione personale di altri Uffici comunali, al fine di acquisire informazioni/chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.
- 9.5 La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali/luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.
- 9.6 Per l'esercizio del controllo di cui all'art.141, c.1, lett. e) del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940), il Presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 10 - Riunioni della Commissione

- 10.1 Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti effettivi di cui all'art.6.3, lettere da a) ad f).
- 10.2 L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o altresì dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
- 10.3 I sopralluoghi sono di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi: dalle ore 9.00 alle ore 14.00, ad eccezione di casi straordinari e/o su motivata richiesta del soggetto interessato.
- 10.4 L'organizzazione dei sopralluoghi è a cura della Segreteria, sentiti i componenti della Commissione stessa.
- 10.5 Il Presidente della Commissione, di iniziativa o su richiesta, può decidere di effettuare sopralluoghi, onde accertare la conformità dei locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento o dei luoghi e delle strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee, a quanto visionato in sede di Commissione e/o su cui è stato espresso parere. In caso di difformità tra la documentazione presentata e quanto effettivamente rilevato in sede di sopralluogo, la Commissione ai sensi dell'art. 141 c.1 lett. e) del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S., suggerirà all'Autorità competente eventuali provvedimenti da adottare.

Art. 11 - Richiesta di autorizzazione alla CCVLPS

- 11.1 La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché delle eventuali connesse autorizzazioni amministrative d'esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 sempre del T.U.L.P.S., che necessita di intervento della CCVLPS deve pervenire almeno 30 giorni prima della data di detto intervento a pena dell'impossibilità di procedere alla sua valida costituzione, salvo i casi di documentata urgenza.
- 11.2 Il Responsabile del Servizio al quale è rivolta l'istanza provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, provvedendo, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, a darne comunicazione al richiedente anche a mezzo fax o per via telematica, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della CCVLPS.
- 11.3 All'istanza dovrà essere allegata in duplice copia la documentazione tecnica prevista a seconda della tipologia di intervento della CCVLPS richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la CCVLPS stessa può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dal vigente quadro normativo in materia.
- 11.4 Nel caso in cui la CCVLPS rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il Responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990.
- 11.5 Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione tecnica sono acquisiti agli atti della CCVLPS che deve esprimere il parere di competenza.
- 11.6 E' escluso in ogni caso l'istituto del silenzio assenso.

Art. 12 - Funzionamento della CCVLPS

- 12.1 L'avviso scritto di convocazione è inviato anche a mezzo fax e/o per via telematica ai componenti della CCVLPS. Le riunioni si tengono di norma presso gli uffici del Comune oppure nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione che deve contenere:
- a) la data, l'ora ed il luogo dello svolgimento della seduta;
 - b) la data, l'ora ed il luogo dello svolgimento del sopralluogo, se previsto;
 - c) gli argomenti oggetto di trattazione che dovranno specificare se constano del solo esame di progetto oppure se oltre a detto esame sia previsto anche il sopralluogo.
- 12.2 I componenti avvisati, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi delegati affinché li sostituiscano e questi ultimi sono tenuti a confermare la loro presenza al competente servizio comunale.
- 12.3 Gli estremi della riunione della CCVLPS sono tempestivamente comunicati, anche telefonicamente al richiedente del provvedimento finale che può presenziarvi, anche mediante proprio rappresentante, e produrre eventuali memorie e documenti purché pertinenti.

- 12.4 Il richiedente del provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della CCVLPS ma, all'atto dell'espressione del parere, deve allontanarsi.
- 12.5 I sopralluoghi richiesti allo scopo del rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
- 12.6 I componenti hanno l'obbligo di astenersi, ovvero sia di delegare altri, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente, almeno 5 giorni prima, la sussistenza delle cause di incompatibilità.
- 12.7 Essendo la CCVLPS un "collegio perfetto", per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti. Tuttavia l'assenza dei membri aggiunti, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
- 12.8 In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda entro 5 giorni lavorativi a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente. E' comunque facoltà del Presidente disporre la sospensione della riunione o l'aggiornamento dei lavori della Commissione ad altra data.
- 12.9 Nella seduta della Commissione vengono esaminate le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare. L'Ufficio di Segreteria della Commissione provvede a mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione afferente ogni singola domanda.
- 12.10 Il verbale della riunione deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte. Devono essere comunque riportati:
- a) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente del provvedimento finale o del suo rappresentante, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - b) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - c) eventuali dichiarazioni dei componenti;
 - d) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS.
- 12.11 Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti effettivi o loro delegati presenti alla riunione. Qualora presente alla riunione, al richiedente è seduta stante rilasciata una copia del verbale medesimo che, in tal caso, si intende notificato ai sensi di legge previa menzione nel verbale medesimo.
- 12.12 Tutte le condizioni e le disposizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.

Art. 13 - Commissione ristretta

- 13.1 Il Presidente, su proposta della CCVLPS, individua, dandone atto nel verbale, il componente o i componenti della stessa CCVLPS per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, finalizzati ad accertare il rispetto delle norme e delle cautele imposte dalla CCVLPS ed il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

13.2 Qualora vengano ravvisate situazioni difformi dalle prescrizioni o circostanze non conformi alle normative vigenti, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato al Sindaco per la redazione e l'invio dei provvedimenti di competenza.

13.3 I controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del T.U.L.P.S. non sono soggetti a spese da parte dei soggetti titolari di locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento.

Art. 14 - Pareri e verbali delle adunanze

14.1 Il parere della Commissione, sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario, è reso per iscritto e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi di cui all'art.6, lett. da a) ad f).

14.2 Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione di apposito registro in cui vengono annotate e numerate cronologicamente le riunioni in sede ed i sopralluoghi effettuati.

14.3 Il verbale di riunione/sopralluogo, redatto, a cura del Segretario in collaborazione con la Commissione tutta, riporta, oltre il parere di merito, anche:

1. il luogo della riunione/sopralluogo;
2. l'elenco dei membri presenti e l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
3. la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e, qualora assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente posto a conoscenza della riunione;
4. una concisa esposizione dei lavori svolti e i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sui locali/luoghi/impianti ispezionati;
5. tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione.

14.4 L'estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene comunicato al soggetto interessato a cura del Segretario, che provvede anche alla trasmissione alla struttura comunale competente al rilascio di specifiche autorizzazioni previste per legge. In caso di contestuale rilascio della licenza di esercizio, lo stesso sarà ad essa allegato a formarne parte.

Art. 15 - Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S.

15.1 L'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S. del Comune di Nocciano, rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnica della Commissione. In particolare l'Ufficio ha il compito di:

- a) ricevere ed istruire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
- b) inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
- c) redigere ed archiviare i verbali della Commissione;
- d) inviare copia dei verbali, per estratto, ai richiedenti ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/licenze di esercizio ex artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.;
- e) archiviare, anche su supporto informatico, la documentazione dell'attività della C.C.V.L.P.S.;
- f) organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;

- g) curare i rapporti con gli Organi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- h) curare l'aggiornamento delle informazioni e modalità di presentazione delle istanze per manifestazioni/strutture di pubblico spettacolo;
- i) raccogliere ed aggiornare le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale informativo sarà reso disponibile nel corso delle riunioni, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;
- j) verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali.

Art. 16 - Spese e compensi

- 16.1 Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (così modificato dall'art.4 del D.P.R. n. 311/2001), le spese di funzionamento per l'attività di verifica e sopralluogo della Commissione sono poste a carico del soggetto che ne chiede l'intervento.
- 16.2 L'importo relativo deve essere corrisposto preventivamente all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" e l'attestazione dell'avvenuto versamento, ove dovuto, deve essere allegata alla domanda. L'importo delle spese di cui sopra è stabilito con Deliberazione di Giunta comunale.
- 16.3 La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria e del Segretario, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, per effetto dell'art.1, c. 440, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
- 16.4 Nessun costo è dovuto in caso di vigilanza su strutture comunali o manifestazioni/spettacoli promossi o proposti dall'Amministrazione comunale.
- 16.5 Agli eventuali componenti della Commissione di cui al precedente art.6, lett. f) e 7, aggregati in qualità di esperti esterni, qualora nominati fra liberi professionisti, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un corrispettivo determinato con la Deliberazione di cui al precedente 16.2 del presente articolo.
- 16.6 La mancata corresponsione delle spese per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione comporta la non effettuazione delle riunioni o dei sopralluoghi e la conseguente archiviazione della domanda.

Articolo 17 - Norme finali

- 17.1 Le procedure concernenti il presente Regolamento sono disciplinate secondo quanto disposto dalla L. n. 241/1990 e dal Regolamento medesimo.
- 17.2 Il presente Regolamento:
 - entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

- abroga le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

17.3 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente.

Comune di NOCESO

(Prov. di PE)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO: Regolamento comunale per l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblica utilità. Approvazione

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono, in relazione, i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000). Per quanto concerne la regolarità tecnica, non trattandosi di mero atto di indirizzo, esprime parere: favorevole. Data: 17-8-2018. Il Responsabile: [Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000). Per quanto concerne la regolarità contabile, comportando la deliberazione: impegno di spesa; diminuzione di entrata; esprime parere: favorevole. Data: [Blank]. Il Responsabile: [Blank]

Intervento... Capitolo... Table with columns: TIT., FUNZIONE, SERVIZIO, INTERVENTO, CAPITOLO. Includes checkboxes for Competenza and Residui.

odierna, la disponibilità di cui al prospetto che segue: Somma stanziata (+) L. Variazioni in aumento (+) L. Variazioni in diminuzione (-) L. Somme già impegnate (-) L. Somma disponibile L. Data... Il Responsabile

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA la corretta imputazione della complessiva spesa di L. all'intervento/capitolo sopradescritto che presenta, alla data

Table with columns: DATA DELLA SEDUTA, Ordine del giorno numero, DETERMINAZIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE, IL VERBALIZZANTE

DA TRASMETTERE:

- DELIBERAZIONE N. 21. Checklist: Comitato Regionale di controllo, Difensore civico, Prefetto, Ufficio Commercio, Ufficio Polizia Municipale, Ufficio Ragioneria, Ufficio Personale, Ufficio Assistenza, Ufficio Tecnico.

Cal. I - N. 015286 - Grafiche E. GASPARI - Morelano di R.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Mucci Lorenzo




IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Nunzia Buccilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 18 SET 2018



IL MESSO COMUNALE


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000. In data _____.

Li 18 SET 2018



IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Nunzia Buccilli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, _____

L'IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO